


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002 n. 39

Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

pag. 299

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 40

Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

pag. 303

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 41

Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 2002.

pag. 305

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
19.11.2002 N. 7/REG.**

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale".

pag. 306

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002 n. 39

Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radia- zioni ionizzanti a scopo medico.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico al fine di garantire la tutela dell'utenza e dei lavoratori. Individua, altresì, l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici di natura consultiva.

Articolo 2

(Nulla osta - Domanda ed autorità competente)

1. La domanda di nullaosta è presentata al Sindaco del comune ove si intende avviare l'attività corredata dei documenti di seguito prescritti:
 - (a) planimetria dei locali e indicazione delle attività che ivi si intendono avviare;
 - (b) decreto di agibilità dei locali;
 - (c) descrizione e caratteristiche delle macchine radiogene e quantità e qualità delle materie radioattive che si intendono impiegare;
 - (d) indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;

(e) relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per i pazienti, la popolazione e i lavoratori.

2. Le strutture private, oltre alla documentazione citata al precedente comma, devono produrre altresì:
 - (a) atto di proprietà ovvero di locazione dell'immobile;
 - (b) certificato catastale;
 - (c) certificato della C.C.I.A.A.

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995;

4. Il Sindaco trasmette la domanda alla Commissione per la radioprotezione, costituita presso ciascuna A.S.L. ai sensi della presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto.

5. In ogni caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997).

Articolo 3

(Accertamento dei requisiti)

1. La Commissione può richiedere al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 4

(Spese da sostenere)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 (attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei

lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti) le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti il nulla osta.

Articolo 5

(Commissione per la radioprotezione)

1. La Commissione per la radioprotezione è composta da:
 - (a) un fisico, di livello dirigenziale pubblico-privato, specialista in fisica sanitaria, iscritto nell'elenco degli esperti qualificati con abilitazione almeno di secondo grado;
 - (b) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in medicina nucleare;
 - (c) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in radiologia ovvero in radioterapia;
 - (d) un tecnico di radiologia;
 - (e) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;
 - (f) un rappresentante del Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività Ambientale (CRR);
 - (g) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 6

(Nomina della Commissione)

1. Il Direttore Generale di ogni Azienda U.S.L., con proprio decreto, costituisce e nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti della Commissione per la radioprotezione previa acquisizione delle relative designazioni da parte degli Enti a capacità giuridica pubblica o privata in possesso delle professionalità atte a ricoprire gli incarichi di componenti la Commissione stessa.
2. Copia dei relativi atti dovrà essere inviata al competente Servizio regionale.

Articolo 7

(Regolamento organizzativo della Commissione)

1. Ciascuna Commissione, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la priorità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dei pareri da inviare ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza.
2. La Commissione è tenuta a dotarsi di una segreteria amministrativa composta da un minimo di due persone che possono essere scelte tra il personale amministrativo di ruolo in servizio sia presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza sia presso l'Azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo articolo 15.

Articolo 8

(Istituzione del Registro)

1. Il Sindaco provvede all'iscrizione in specifico Registro, all'uopo formalmente istituito, dell'istituto ovvero dell'impianto al quale viene rilasciato il nullaosta e dà comunicazione dell'avvenuta registrazione alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia, all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L..

Articolo 9

(Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto)

1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto (ragione sociale) l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata, entro e non oltre venti giorni, al Sindaco il quale a sua volta ne dà immediata informazione alla Commissione per la radioprotezione e provvede alla necessaria voltura nel Registro di cui all'articolo 8.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte dell'interessato comporta la sospensione d'ufficio di ogni attività.
3. Il Sindaco, in assenza di formale giustificazione alla mancata comunicazione, deve pro-

cedere alla revoca del nulla osta e alla cancellazione dell'impianto dall'apposito Registro comunale annotandone le motivazioni.

4. Il Sindaco informa, di quanto sopra, la Regione, la Prefettura, la Provincia, l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'A.R.P.A.L..

Articolo 10

(Procedure per la modifica dell'attività autorizzata)

1. Nei casi di ampliamento, trasformazione, modificazione dell'attività già autorizzata, l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata al Sindaco, il quale a sua volta provvede ad incaricare la Commissione per la radioprotezione dell'istruttoria di rito.
2. La Commissione per la radioprotezione richiede al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11

(Pareri della Commissione)

1. La Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, rimette il proprio parere al Sindaco entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 12

(Relazione sulla funzionalità tecnica dell'impianto)

1. Il titolare dell'impianto, avvalendosi dell'esperto in fisica medica è tenuto a relazionare, annualmente, al Sindaco sulla funzionalità tecnica dell'impianto. Il mancato invio determina d'ufficio la sospensione di ogni attività. La relazione viene annotata sul Registro speciale istituito presso il Comune.
2. Il Sindaco in merito al contenuto delle relazioni può avvalersi della Commissione per la radioprotezione per la vigilanza ordinaria e straordinaria sul mantenimento dei requisiti negli impianti operanti sul proprio territorio.

3. Il Sindaco procede alla revoca immediata del nullaosta e alla cancellazione dal Registro speciale annotandone i motivi sullo stesso, qualora dall'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria svolta dalla Commissione per la radioprotezione sia stata accertata la carenza di uno dei requisiti essenziali, previsti per gli impianti di categoria B.

4. Le spese inerenti la vigilanza sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Articolo 13

(Disattivazione dell'impianto)

1. Il titolare dell'impianto comunica al Sindaco l'intenzione alla disattivazione dell'installazione, unitamente al piano delle operazioni necessarie alla disattivazione del medesimo, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attività disattivante e, previo parere della Commissione per la radioprotezione che prescrive l'effettuazione di sopralluoghi al fine di verificare l'esatto svolgimento di quanto indicato nel piano di disattivazione, dispone la revoca del nullaosta dell'attività già in essere.

Articolo 14

(Norme transitorie e di rinvio)

1. I Sindaci provvedono alla conferma dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'articolo 146, comma 2, del d.lgs. 230/1995, ai titolari che presentano apposita domanda, corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'articolo 83 del d.lgs. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di autorizzazione già in essere e confermata fino alla scadenza naturale, di presentare, prima dello spirare di detto termine di scadenza, istanza per il rilascio di nulla osta ai sensi del d.lgs. 230/1995.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 20/1999, i nuovi impianti debbono essere in possesso del nulla osta prescritto dall'articolo 29 del d.lgs. 230/1995.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le norme del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

(Compensi ai componenti della Commissione per la radioprotezione)

1. I componenti della Commissione sono remunerati forfettariamente con un gettone di presenza pari a Euro ottanta a seduta.
2. Le spese del personale addetto alla segreteria amministrativa sono a carico dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.
3. I costi del personale, la remunerazione forfettaria ai componenti della Commissione, l'istruttoria delle pratiche, il sopralluogo del personale del servizio competente concorrono alla determinazione della tariffa che viene determinata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ed è, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 241/2000, a totale carico dei soggetti richiedenti.
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la tariffa, a carico del soggetto richiedente, da corrispondere per ogni atto emesso dalla Commissione per la radioprotezione.

Articolo 16

(Regolamento applicativo)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

adotta specifico regolamento applicativo al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità sul territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2002 N. 39

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 luglio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 259, su proposta dei Consiglieri L. Morgillo, G. Barci, F. Bruzzone, M. Di Spigna, F. Bruzzone, G. Gadolla, N. Abbundo, M. Costa e S. Castellaneta;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 23 luglio 2002;*
- c) *la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 21 ottobre 2002;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2002;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 5 dicembre 2002.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *Il d. lgs. 17 marzo 1995 n. 230 è pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995 n. 136 S.O.*

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999 n. 12 P.I.*
- *Il d.P.R. 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997 n. 42 S.O.*

Nota all'articolo 4

- *Il d. lgs. 26 maggio 2000 n. 241 è pubblicato nella G.U. 31 agosto 2000 n. 203 S.O..*

Note all'articolo 14

Il d.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1964 n. 95 S.O.

Il d. lgs. 26 maggio 2000 n. 187 è pubblicato nella G.U. 7 luglio 2000 n. 157 S.O.

3. Struttura di riferimento:

Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 40

Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA

Articolo 1

(Affidamento a F.I.L.S.E. S.p.A. e finanziamento regionale)

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, assegna alla Società Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A. un finanziamento fino al valore nominale di euro 3.700.000,00, per la partecipazione per conto della Regione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova.
2. L'assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale che provvede, previo parere della competente commissione consiliare, a definire in apposita convenzione il contenuto del mandato conferito a F.I.L.S.E. S.p.A.

Articolo 2

(Aumento di capitale)

1. La F.I.L.S.E. S.p.A., previa delibera di Giunta di assegnazione del relativo finanziamento, è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e secondo le disposizioni della legge finanziaria regionale, ulteriori azioni della Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova, in occasione dell'aumento del capitale sociale da attuarsi entro il 2004.

Articolo 3

(Funzionamento)

1. Le norme relative al funzionamento della Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova sono dettate dallo Statuto, in conformità al Codice Civile.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:
 - prelevamento di quota pari a euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale"
 - aumento di euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'UPB 18.205 "Spese per partecipazioni regionali".

TITOLO II**MODIFICHE A LEGGI REGIONALI****Articolo 5**

(Abrogazione della l.r. 12/1972)

1. La legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) è abrogata.

Articolo 6

(Modifiche alla l.r. 8/2000)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) sono abrogati.

Articolo 7

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 2, lettera e) e dell'articolo 3, lettera a) della l.r. 12/1972 restano in vigore fino all'avvenuta trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova in Società.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto ob-

bligato a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 2002 N. 40**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti e dell'Assessore G. Gatti ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 settembre 2002 n. 79;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 settembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 268;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso il 24 settembre 2002;*
- d) *la III Commissione consiliare nella seduta del 21 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 ottobre 2002;*
- f) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 novembre 2002 (Relatore Consigliere G. Gadolla);*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 5 dicembre 2002.*

3. Relazioni al Consiglio Regionale

(Consigliere G.Gadolla Relazione di maggioranza)

Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio disciplina la partecipazione della Regione Liguria alla costituenda società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001 n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico). Al proposito si sottolinea che la precedente legge regionale 27 marzo 2000 n. 32 (Riordino dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova), modificata in parte qua dalla legge quadro, ne aveva anticipato i contenuti, prevedendo la possibile trasformazione dell'Ente Fiera in S.p.A. L'assunzione della partecipazione è prevista attraverso la Società Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A. - previa adozione di una delibera di Giunta che autorizzi l'assegnazione di un finanziamento fino al valore nominale di Euro 3.700.000,00, e contestuale stipula di apposita convenzione che definisca le condizioni di partecipazione e le modalità con cui la Regione esercita il controllo sulla F.I.L.S.E. S.p.A. Viene autorizzata, inoltre, sempre previa delibera di Giunta, un'ulteriore sottoscrizione di azioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. per conto della Regione, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria regionale, in occasione di un successivo aumento di capitale societario da attuarsi entro il 2004. Da ultimo il provvedimento in oggetto stabilisce l'abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) - salvo prevedere la vigenza di alcune disposizioni, in via transitoria, fino all'avvenuta trasformazione dell'Ente Fiera in Società - ed apporta alcune modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale), abrogando il divieto di svolgimento di fiere non inserite nel calendario. Tali interventi, in attesa di procedere ad una riforma complessiva della normativa regionale del settore fieristico, con l'attribuzione della materia alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni ad opera della legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), appaiono opportuni anche in considerazione dei principi sanciti dalla Sentenza della Quinta Sezione della Corte di Giustizia del 15.1.2002. Per i motivi sopra illustrati si auspica l'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

- La legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 è pubblicata nel B.U. 6 novembre 1972 n. 34.

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000 n. 4 P.I.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 41

Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace), interviene a beneficio della popolazione argentina allo scopo di promuovere e contribuire alla realizzazione di interventi per il rafforzamento dei servizi sociali ed assistenziali essenziali in tale Paese, tesi a tutelare i soggetti più deboli.

Articolo 2

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, riferiti a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera c) della l.r. 28/1998, sono individuati dalla Regione promuovendo prioritariamente le azioni proposte dai soggetti di cui all'articolo 4 della l.r. 28/1998 operanti in Liguria, che intervengono secondo le finalità di cui all'articolo 1, anche tenendo conto del beneficio indotto nei riguardi degli emigrati liguri.

2. I soggetti interessati possono far pervenire i progetti di cui al comma 1 alla Giunta regionale entro il 10 dicembre 2002.
3. La Regione partecipa al fondo istituito dal coordinamento interregionale a favore degli interventi per l'Argentina per un massimo di euro 85.000,00.

Articolo 3

(Programmazione)

1. La programmazione degli interventi prevista dalla l.r. 28/1998 viene traslata al triennio 2003 - 2005.
2. La Conferenza regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1998 è convocata dalla Giunta entro il mese di marzo 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, 15 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2002 N. 41

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

3. Dati relativi all'Iter di formazione della legge
 - a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 settembre 2002 n. 81;
 - b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 272;

c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 2 ottobre 2002;

d) la II Commissione consiliare nella seduta del 4 novembre 2002 ha espresso parere favorevole all'unanimità;

e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 novembre 2002;

f) la legge regionale entra in vigore il 5 dicembre 2002.

4. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11P.I.

2. Struttura di riferimento:

Ufficio Relazioni Esterne e Internazionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.11.2002 n. 7/REG.

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale adottata nella seduta del 12 novembre 2002

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Norme generali

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordina-

mento contabile del Consiglio regionale stabilendo le norme per l'elaborazione del bilancio e per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso.

Articolo 2

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, definisce gli obiettivi, determina i programmi, detta le conseguenti direttive e le eventuali disposizioni. Verifica i risultati della gestione amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza dell'attività svolta dalla dirigenza alle direttive e disposizioni come sopra impartite.

Capo II

Bilancio di previsione

Articolo 3

(Procedimento)

1. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura comunicano entro il 31 luglio alla direzione generale ed al dirigente responsabile in materia di contabilità e bilancio i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l'anno seguente.
2. La proposta di bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è adottata dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Consiglio regionale entro il 20 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. Tale approvazione precede comunque l'approvazione del bilancio di previsione della Regione.
4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), il bilancio approvato.

Articolo 4

(Struttura del bilancio)

1. Le previsioni del bilancio annuale del Consiglio regionale sono formulate in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente, per l'entrata e per le spese e del quadro generale riassuntivo.
3. Gli stati di previsione indicano:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.
4. I fondi del Consiglio regionale, nel bilancio di previsione annuale dello stesso, sono ripartiti in aree previsionali di base.
5. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale del Consiglio regionale è suddiviso in almeno due aree previsionali di base, una destinata alle entrate diverse e una destinata alle entrate derivate dal bilancio generale dell'Ente.
6. Nell'area previsionale di base destinata alle entrate diverse è iscritto, tra l'altro, l'eventuale avanzo di amministrazione previsto al termine dell'esercizio precedente derivante dalla gestione delle entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale, nonché l'ammontare previsto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Lo stato di previsione della spesa del bilancio annuale del Consiglio regionale è suddiviso, sulla base di criteri funzionali, in più aree previsionali di base.

8. Le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli di spesa per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3 e le norme di riferimento.
9. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale le previsioni ripartite aree previsionali di base.

Articolo 5

(Documento tecnico)

1. Con il progetto di bilancio annuale è presentato dall'Ufficio di Presidenza al Consiglio regionale un documento tecnico in cui le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione.
2. Nel documento tecnico sono indicate, con riferimento ai capitoli contenuti in ciascuna area previsionale di base, le relative disposizioni legislative.
3. I capitoli sono determinati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale.

Articolo 6

(Controllo di gestione)

1. Il Consiglio regionale attua il controllo di gestione anche ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.
2. Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

(Variazioni al bilancio)

1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unità previsionale di base destinata alla spesa per l'Assemblea legislativa regionale sono proposte dall'Ufficio di Presidenza e approvate dal Consiglio regionale. Sono, quindi, trasmesse dal Presidente del Consiglio

regionale al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti, ai sensi della legge regionale di contabilità, attraverso prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. L'Ufficio di Presidenza approva, altresì, con propria deliberazione, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, le altre variazioni al bilancio di previsione del Consiglio che si rendono necessarie e che comportano compensazioni tra le aree previsionali di base del bilancio interno del Consiglio.
3. Competono all'Ufficio di Presidenza le variazioni interne a ciascuna area previsionale di base che non comportano aumento o diminuzione dello stanziamento dell'area stessa.
4. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni alle aree previsionali di base che dovessero conseguire da norme di legge regionale o statale e a richiedere in questo caso direttamente al Presidente della Giunta regionale gli impinguamenti dell'unità previsionale di base "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" che si rendessero necessari. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti, ai sensi della legge regionale di contabilità, attraverso prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.
5. Le variazioni al bilancio apportate dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dei commi 3 e 4, sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.
6. Le richieste di impinguamento, di cui ai commi 1 e 4, sono effettuate previa dichiarazione di esaurimento del fondo di riserva di cui all'articolo 8.

Articolo 8

(Fondo di riserva)

1. Nel bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è iscritto un fondo di riserva, da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza di spese non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio.

2. Per le variazioni al bilancio occorrenti ai fini della utilizzazione del fondo di riserva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

(Servizio di tesoreria e di cassa)

1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale è affidato dall'Ufficio di Presidenza, tramite apposita convenzione, sulla base di uno specifico capitolato, ad un istituto di credito.
2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.
3. Il Tesoriere è specificamente responsabile, tra l'altro, nell'ambito delle incombenze derivanti dall'assunzione del servizio, dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni del presente regolamento, nonché dei valori affidatigli.

Capo III

Gestione delle entrate

Articolo 10

(Realizzazione delle entrate)

1. Dopo l'approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, la Giunta regionale liquida al Consiglio il fondo corrispondente all'unità previsionale di base destinata alla spesa per l'Assemblea legislativa regionale.
2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è disposto con le modalità stabilite di intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione si applica anche alle aree previsionali di base del bilancio del Consiglio regionale.
4. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo dalla Giunta regionale al Consiglio è commisurato alla durata dello stesso.
5. Nel bilancio annuale di previsione del Consi-

glio regionale, oltre al fondo di cui al comma 1, possono confluire, con le modalità previste dalla legge regionale, anche altre entrate, connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio, tra cui proventi da vendita di beni e servizi, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni.

6. Le spese finanziate da entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale possono essere gestite nei limiti degli introiti delle entrate medesime.
7. Le entrate del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
8. L'accertamento è a cura del dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, o di altro dirigente o funzionario incaricato, appartenente alla medesima struttura.

Articolo 11

(Minori entrate e residui attivi)

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.
3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento, in sede di predisposizione del rendiconto del Consiglio regionale.

Articolo 12

(Ordini di incasso)

1. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.
2. Nella reversale sono indicati:

- a) l'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) la data di emissione;
 - c) il numero progressivo;
 - d) il capitolo cui è imputata l'entrata;
 - e) il debitore e la causale;
 - f) l'importo della riscossione, distinto se in conto competenza o in conto residui;
 - g) la situazione del capitolo al quale è riferita l'entrata.
3. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

Capo IV

Gestione delle spese

Articolo 13

(Realizzazione delle spese)

1. Le spese del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

Articolo 14

(Impegno)

1. Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti degli stanziamenti di competenza, dall'Ufficio di Presidenza ovvero dalla dirigenza negli ambiti disciplinati di propria autonomia decisionale. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità provvede alla prenotazione ed alla registrazione dell'impegno.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dal Consiglio regionale a creditori determinati o determinabili, a condizione che il relativo provvedimento venga assunto entro il termine dell'esercizio e che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo. Si considerano obbligazioni che vengono a scadenza

nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio medesimo.

3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale e delle sue successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell'esercizio, senza necessità di ulteriori atti, le somme dovute:
- a) per il trattamento economico dei membri del Consiglio e dei soggetti loro assimilati per legge e per i relativi oneri accessori;
 - b) per il trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e per i relativi oneri accessori;
 - c) per i canoni di locazione, di affitto, le utenze, le imposte e le tasse;
 - d) per le spese relative al personale.
4. Qualsiasi provvedimento che comporta impegno di spesa viene comunque sottoposto a preventivo visto della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, per l'accertamento in ordine alla copertura finanziaria, alla esatta imputazione, alla idoneità della documentazione a corredo, alla avvenuta prenotazione, alla regolarità in genere dell'atto sotto il profilo delle leggi contabili e tributarie.
5. Qualsiasi variazione di un provvedimento che ha comportato impegno di spesa deve essere immediatamente comunicata al dirigente competente in materia di bilancio e contabilità al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti, riferiti al medesimo impegno di spesa.

Articolo 15

(Liquidazione)

1. La liquidazione della spesa è disposta, di norma, dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.
2. Si procede a liquidazione a fronte di un creditore individuato, per un credito esigibile e determinato nel suo esatto ammontare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti dell'impegno assunto, con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
4. Se la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulta inferiore all'impegno assunto, l'atto di liquidazione provvede per la conseguente e contestuale riduzione d'impegno.

Articolo 16

(Ordinazione e pagamento)

1. L'ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concreta nell'emissione del mandato di pagamento, individuale o collettivo, da parte del dirigente competente in materia di contabilità e bilancio.
2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.
3. Prima dell'approvazione del rendiconto del Consiglio, possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.
4. Nel mandato di pagamento sono indicati:
 - a) l'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) la data di emissione;
 - c) il numero progressivo;
 - d) il capitolo e l'ulteriore eventuale disaggregazione cui è imputata la spesa;
 - e) il beneficiario e la causale;
 - f) l'importo del pagamento, distinto se in conto competenza o in conto residui;
 - g) la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;
 - h) gli estremi dell'atto di liquidazione.
 - i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti.

5. L'importo delle ritenute gravanti sui mandati è riscosso sulla base di apposite reversali.
6. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti più capitoli o ulteriori disaggregazioni di bilancio.
7. I mandati sono emessi in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.
8. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, ricevuti dal tesoriere i mandati estinti, vi allega gli atti di impegno e di liquidazione, nonché ogni altro documento giustificativo della spesa, curandone la conservazione.

Articolo 17

(Residui ed economie di spesa)

1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. Le somme iscritte negli stanziamenti in conto competenza finanziati da entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.
3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto.
4. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da mantenere, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

Articolo 18

(Controlli)

1. Ciascun Consigliere può prendere visione in qualunque momento dei documenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio regionale.
2. Gli atti assunti dall'Ufficio di Presidenza e dalla dirigenza sono depositati presso gli uffici consiliari a disposizione di ciascun Consigliere.

Capo V**Economo-cassiere e funzionario delegato****Articolo 19**

(Economo-cassiere)

1. La gestione dei fondi economali del Consiglio Regionale è affidata ad un economo-cassiere. In caso di assenza o impedimento del titolare, la funzione di economo-cassiere è affidata ad un suo sostituto.

Articolo 20

(Limiti e tipologie di spesa)

1. L'economo-cassiere può effettuare i sottoindicati acquisti o spese nel limite massimo di E. 2.500,00 per ogni singola operazione e provvede al relativo pagamento con i fondi a disposizione:

- a) acquisto di articoli di cancelleria, moduli, stampati, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle gare periodiche di fornitura od il cui limitato quantitativo rende inopportuno ed antieconomico lo svolgimento delle suddette gare;
- b) acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni varie;
- c) acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature d'ufficio nel solo caso in cui la necessità del loro acquisto non fosse prevedibile in sede di predisposizione di gare periodiche di fornitura o nel caso in cui l'urgenza sia tale da compromettere il normale svolgimento del lavoro d'ufficio;
- d) acquisto urgente di carburanti e lubrificanti;
- e) spese di pulizia (lavatura tendaggi, tappeti, asciugamani, acquisto saponi, detersivi, accessori per i servizi igienici, eccetera), derattizzazione, disinfestazione, guardianaggio privato, portierato, facchinaggio;
- f) spese per riproduzioni fotografiche, riproduzione di documenti e disegna-

zioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copie di testi;

- g) spese postali, valori bollati, imposte, tasse e diritti eventuali, spese per pubblicazioni urgenti su quotidiani, pubblicazioni su G.U.R.I. e bollettini ufficiali, stampa e diffusione di manifesti;
 - h) spese per trasporti, noli, spedizioni ed imballaggi;
 - i) spese per tasse di circolazione, rimborsi di pedaggi e posteggi, spese per trasporti urbani determinate da cause di servizio;
 - j) spese per manutenzioni e riparazioni, noleggio automezzi;
 - k) spese per manutenzione di mobili e infissi, di impianto elettrico, telefonico, idrico, igienico ed altri piccoli interventi relativi al normale funzionamento e all'ordinaria manutenzione degli uffici e servizi;
 - l) acquisto di generi di conforto in occasione di riunione degli organi consiliari;
 - m) urgenti spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari;
 - n) spese di rappresentanza
 - o) spese per corsi di formazione professionale ed aggiornamento;
 - p) spese connesse all'espletamento di procedure concorsuali o selezioni pubbliche per l'assunzione del personale.
2. L'economo-cassiere è altresì autorizzato a provvedere, in deroga al limite di spesa indicato al comma 1, al pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica ed acqua ed alle spedizioni in abbonamento postale, nonché al pagamento delle bollette telefoniche previamente viste dalla struttura di provveditorato.
 3. L'economo-cassiere, in circostanze eccezionali, per interventi urgenti ed indifferibili, può disporre spese anche di natura diversa dalle spese elencate ai commi precedenti per importi sino ad E. 10.000,00, purchè di volta in volta autorizzato per iscritto dalla dirigenza generale.

Per i sopracitati acquisti si applicano le procedure previste dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

4. L'economista-cassiere può disporre tutte le spese necessarie ad eliminare situazioni non prevedibili di pericolo grave ed immediato per uomini e cose in deroga ai limiti di spesa suindicati, purchè autorizzato dalla dirigenza generale.

Articolo 21

(Anticipazioni a dipendenti e Consiglieri regionali)

1. L'economista-cassiere può anticipare somme ai dipendenti del Consiglio regionale, debitamente autorizzati dai rispettivi dirigenti, per effettuare spese di cui all'articolo 20.
2. L'economista-cassiere è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, che si recano in missione in ragione della carica, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma delle leggi regionali in vigore.

Articolo 22

(Anticipazione e gestione dei fondi economali)

1. Per provvedere ai pagamenti sopraindicati l'economista-cassiere deve presentare all'inizio di ogni esercizio finanziario formale richiesta di anticipazione.
2. L'economista-cassiere è tenuto ad aprire, previa autorizzazione scritta della dirigenza generale, un conto corrente presso il Tesoriere del Consiglio regionale per il deposito dei fondi a disposizione, da cui verranno prelevate le somme occorrenti. Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione con il Tesoriere per il fondo del Consiglio.
3. Tutti i pagamenti economali sono effettuati dall'economista-cassiere in base a buoni di spesa firmati dall'economista e controfirmati per presa visione dal dirigente della struttura.
4. Ciascun buono di spesa deve indicare:
 - a) le generalità del beneficiario;

b) l'importo da pagare;

c) l'oggetto della spesa;

d) il capitolo di bilancio e l'esercizio cui la spesa deve essere imputata.

5. L'economista-cassiere presenta trimestralmente il rendiconto delle spese sostenute al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.

La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmette il rendiconto all'Ufficio di Presidenza il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico all'economista e disponendo contestualmente il reintegro delle somme. È facoltà dell'economista-cassiere presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora lo ritenga necessario. I fondi economali, debitamente rendicontati, sono restituiti al termine dell'esercizio.

Articolo 23

(Funzionario delegato)

1. Per le spese riguardanti particolari servizi, l'Ufficio di Presidenza, su proposta della dirigenza generale, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori non sia possibile o pregiudichi o intralci il normale svolgimento delle funzioni istituzionali, può fare ricorso, mediante provvedimento motivato, all'anticipazione a favore di un dipendente del Consiglio regionale, che assume la figura di funzionario delegato, perché provveda al pagamento delle spese con l'obbligo della resa del conto.
2. I fondi occorrenti al funzionario delegato sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in apposito conto corrente aperto presso il Tesoriere.

Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione per il fondo del Consiglio.

3. Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese fissate nella delibera-

zione di delega entro la fine di ogni esercizio finanziario. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

4. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza dei termini e dal verificarsi degli eventi previsti dal comma 3.
5. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmette il rendiconto all'Ufficio di Presidenza il quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate e disponendo il versamento degli eventuali residui e degli interessi maturati.
6. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Capo VI

Gestione patrimoniale

Articolo 24

(Beni mobili)

1. I beni mobili del Consiglio regionale sono descritti nell'inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla base della loro natura.
2. Ai beni di cui al comma 1 dovrà essere assegnato un numero d'ordine progressivo di categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.
3. Tutti i beni mobili, fatto salvo il materiale librario e multimediale che è dato in consegna ad un dipendente della struttura di biblioteca individuato dal dirigente della struttura medesima, sono dati in consegna all'economocassiere; i soggetti di cui al presente comma assumono la figura di consegnatari, hanno obbligo di vigilanza e sono responsabili del materiale ricevuto in consegna.
4. Non dovranno essere inventariati, ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri, i materiali posti in opera, gli oggetti e le materie di facile consumo.

5. La diminuzione, la perdita e l'alienazione, a qualsiasi titolo, degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

6. I dirigenti della singola struttura procedono alla nomina dei sub-consegnatari dei materiali e beni oggetto di inventariazione con obbligo da parte di questi di segnalazione all'economocassiere di ogni spostamento o variazione di consistenza degli stessi. Restano ferme le responsabilità dell'Economocassiere.

Articolo 25

(Rendiconto inventariale)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'economocassiere trasmette all'ufficio competente in materia di bilancio e contabilità, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariati, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato. Con scadenza quinquennale l'economocassiere provvede al riscontro tra le scritture inventariali ed i beni in esse elencati.

Capo VII

Rendiconto

Articolo 26

(Risultati della gestione)

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale.
2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Articolo 27

(Procedimento)

1. Il rendiconto della gestione è predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio regionale.
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall'Ufficio

di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. L'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale precede comunque l'approvazione del rendiconto della Regione.
4. Il quadro generale riassuntivo del rendiconto del Consiglio regionale, che espone i risultati finali della gestione, è allegato al rendiconto generale della Regione.

Articolo 28

(Conto del bilancio)

1. Il rendiconto espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Il rendiconto espone e dimostra, con riferimento a ciascun capitolo:
 - a) le entrate di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
 - b) le spese di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
 - c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;
 - d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all'esercizio successivo.
3. Il rendiconto si completa con il quadro generale riassuntivo, l'elenco delle variazioni e dei residui.
4. L'eventuale avanzo di amministrazione derivante dalla gestione delle entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio regionale può essere utilizzato come maggiore entrata relativa all'esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto.

Articolo 29

(Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali esistenti all'inizio

e al termine dell'esercizio e il relativo valore in termini complessivi per categoria.

Capo VIII

Organizzazione interna

Articolo 30

(Scritture contabili)

1. Le scritture contabili tenute dalla struttura competente in materia di bilancio e contabilità sono le seguenti:
 - a) partitario degli accertamenti, contenente, per ciascun capitolo di entrata, la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, quelle rimaste da riscuotere;
 - b) partitario degli impegni, contenente, per ciascun capitolo di spesa, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, quelle rimaste da pagare;
 - c) partitario dei residui, contenente, per capitoli ed esercizio di competenza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 - d) giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 31

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) sono abrogati il regolamento regionale 16 gennaio 1984 n. 1 e il regolamento regionale 7 dicembre 1998 n. 3;
 - b) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 marzo 2001 n. 1\Reg.

Articolo 32

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a nor-

ma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 19 novembre 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio
